



COMUNE DI GESUALDO -
PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n. 2121 del 22.03.2024

ORDINANZA N. 1/2024

**ORDINANZA TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE VIE-CUNETTE-
FOSSI E SPAZI RURALI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5649 in data 31.07.2023, con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo e venivano conferite le funzioni gestionali previste dall'art.107 comma 3 del D.L.vo n.267/2000.

Visto l'art.17 dello Statuto Comunale e il regolamento di polizia rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.04.2005.

Visti gli artt. 5,14,16,17,29,30,31,32 e 33 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n.285) e s.m.i. che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade, e gli artt.891,892,894,895,896 del Codice Civile.

PREMESSO che:

1. Le strade, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio di Gesualdo devono consentire il traffico in piena sicurezza e tranquillità;
2. I corpi stradali devono avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale.

CONSIDERATO

Che la presenza di erba e siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondano o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

Che i proprietari di tutti i fondi confinanti con strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

Che lo scendimento del terreno o l'ingombro del fosso, della cunetta o del piano viabile sottostante i terreni di proprietà non permette il libero deflusso delle acque.

VERIFICATO

Che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade comunali, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

RILEVATA

L'urgenza necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai conduttori dei lotti di terreni confinanti con strade Comunali e Vicinali ad uso pubblico situate nel territorio del Comune di Gesualdo, dovranno provvedere a quanto segue:

- 1) I fondi confinanti con strade Comunali devono essere coltivati alla distanza minima di mt. 1,00 dal ciglio del fosso /canale interno alla proprietà, esistente o da rifare, ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ed in particolare gli artt. 16 e 17;
- 2) Mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scendimento del terreno o l'ingombro del fosso, della cunetta o del piano viabile ed inoltre mantenere sgombri, piante e dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.



COMUNE DI GESUALDO -

PROVINCIA DI AVELLINO

- 3) Provvedere **entro il 15 giugno 2024 ed entro il 15 ottobre 2024** ed ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità, alla manutenzione dei fossi stradali , delle cunette o del piano viabile sottostante i terreni di proprietà mantenendolo libero per il deflusso delle acque. e pulire gli imbocchi intubati e rimuovere ogni materiale depositato.
- 4) Effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale entro un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza ;
- 5) Effettuare la continua pulizia stradale e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata;
- 6) Conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;

SI AVVERTE

1. Che la presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio dell'ente e pubblicata sul sito internet ufficiale del comune di Gesualdo e diffusa sul territorio Comunale affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.
2. Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua, dei canali, delle cunette e dei fossi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.
4. Che è vietato procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione, rimuovere ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.
5. Che i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi di scolo non devono essere depositati su terreno di proprietà pubblica.

RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. su cui grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del C.C. Il Comune, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati, ove non fossero eseguite tempestivamente e di applicare le ulteriori penali contemplate dalle leggi vigenti.

La presente ordinanza viene trasmessa al **Responsabile della Polizia Municipale** perché incarichi l'ufficio ad attuare i controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché per la comminazione delle sanzioni, nei confronti dei trasgressori; al dipendente Vicario Antonio e/o il geom. Pedone Antonio affinché collaborino con l'ufficio di Polizia Municipale, alla eventuale identificazione catastale (se occorrente) dei terreni dei signori inadempienti ed affinché provvedi all'esecuzione d'ufficio dei lavori sopra indicati a spese degli stessi in caso di inosservanza della presente ordinanza, al **Sindaco** del Comune di Gesualdo , alla **Prefettura di Avellino** e alla stazione dei **Carabinieri** di Gesualdo per quanto di competenza.

Gesualdo, 22 .03.2024

Il Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo
F.to – Ing. Vincenzo Nitti